Giurisdizione: Italiana
Argomenti:

- Espulsione / Espulsione a titolo di misura di sicurezza e sanzione sostitutiva o alternativa alla pena

Ambito: Penale - **Competenza**: Cassazione
Data: 26/8/2025

Sintesi della decisione:

In tema di espulsione dello straniero condannato a titolo di misura alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), l'accoglimento della richiesta formulata dall'interessato è obbligatorio per il giudice, in presenza dei presupposti di legge e in assenza di cause ostative, trattandosi di procedura di natura amministrativa la cui esecuzione spetta al questore. Non grava sul giudice l'onere di individuare lo Stato di destinazione dell'espulsione, essendo ciò rimesso all'autorità amministrativa. Tuttavia, la misura non è applicabile nei confronti del detenuto munito di valido permesso di soggiorno rilasciato da un Paese aderente all'area Schengen (nella specie, la Francia), che gli consente di circolare regolarmente negli Stati membri, escludendo la sua riconducibilità alle condizioni di irregolarità previste dall'art. 13, comma 2, d.lgs. cit. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato.
Corte di cassazione, sez. I penale, 26 agosto 2025, n. 29719

Corte di cassazione, sez. I penale, 26 agosto 2025, n. 29719

Massima e/o decisione:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato in Tunisia il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 11/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'impugnazione presentata da ……contro il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 05 febbraio 2025, con il quale è stata disposta la sua espulsione dallo Stato. Il Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'impugnazione, avendo il detenuto stesso chiesto la propria espulsione in data 07/11/2024, dicendosi intenzionato a lasciare l'Italia perché regolarmente residente in Francia ed ivi ben integrato, ed avendo motivato l'impugnazione solo chiedendo di essere espulso verso la Francia e non verso la Tunisia, suo Paese di origine.
II Tribunale ha ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non contestati dall'istante, e non degna di tutela la preferenza, espressa dal detenuto, di essere estradato in Francia anziché in Tunisia, sia perché la destinazione dell'espulsione non è neppure indicata nel provvedimento impugnato, trattandosi di una modalità esecutiva demandata all'organo esecutivo del provvedimento, e potendo peraltro il detenuto, qualora espulso in Tunisia, rientrare subito in Francia.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per mezzo del suo difensore avv. …… articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 19 d.lgs. n. 286/1998, e 8 CEDU.
Il ricorrente si è opposto all'espulsione verso la Tunisia perché ivi potrebbe essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, potendo essere incarcerato in relazione a vecchi fatti, ed essendo tale condizione ostativa all'esecuzione dell'espulsione, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, se interpretato in via analogica. Quando l'espulsione è chiesta dal detenuto, come in questo caso, il giudice, pur essendo obbligato a disporla, ha il potere/dovere di valutare che il provvedimento non violi i diritti fondamentali del richiedente. Numerose inchieste e informative internazionali riferiscono che le condizioni delle carceri tunisine sono pessime, e i detenuti sono sottoposti a trattamento inumano e talvolta anche a tortura.
Le modalità dell'espulsione, e in particolare il luogo verso il quale essa è eseguita, non sono una mera questione esecutiva, in quanto quest'ultimo elemento inerisce al ruolo del giudice di verifica dei requisiti previsti per l'emissione del relativo provvedimento. Il ricorrente ha un permesso di lunga durata in Francia, che gli garantisce di risiedere in quel Paese, ma l'espulsione al di fuori dell'area Schengen gli impedirebbe il rientro in ognuno dei Paesi che ne fanno parte, cosi impedendo anche il suo ricongiungimento con la famiglia, residente in Francia, in violazione dell'art. 8 CEDU.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 17/06/2025 il ricorrente, replicando alla requisitoria del procuratore generale, afferma che il giudici della sorveglianza non hanno investigato sul rischio del trattamento inumano, e non hanno risposto alla richiesta di indicare la destinazione dell'espulsione. E' errato affermare che, se espulso in Tunisia, egli potrebbe tornare in Francia, perché l'espulsione da un Paese dell'area Schengen impedisce il rientro in qualunque altro Paese che aderisce a quell'area. Egli sarebbe impossibilitato a rientrare in Francia, con violazione dell'art. 8 CEDU e del diritto al mantenimento degli affetti familiari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, sia pure per una ragione diversa da quelle prospettate dal ricorrente.

Non è fondata, infatti, la sua deduzione di una violazione degli artt. 16 e 19 D.Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 8 CEDU, in primo luogo perché la sussistenza del rischio di subire, in Tunisia, un trattamento inumano o degradante non è stata documentata dal ricorrente, in particolare quanto alla possibilità di essere incarcerato per precedenti condanne, e poi perché non vi è dubbio che non sussistono le situazioni affettive che, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998, impediscono la sua espulsione dall'Italia, mentre la presenza, in Francia, di familiari con i quali l'espulsione in Tunisia impedirebbe il doveroso ricongiungimento non è stata, a sua volta, documentata. Non è fondata neppure l'affermazione della sussistenza di un onere del giudice di stabilire il Paese verso il quale l'espulsione deve essere eseguita, trattandosi di una indicazione prevista dal legislatore, ed applicata dal questore in via amministrativa; la stessa procedura di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, poi, secondo la giurisprudenza di legittimità ha natura amministrativa e non giurisdizionale (si vedano Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024, Rv. 286421; Sez. 1, n. 4645 del 14/09/2021, dep. 2022, Rv. 282589).

L'accoglimento della richiesta di espulsione formulata direttamente dal condannato, poi, per il giudice è obbligatorio, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 e in assenza di situazioni ostative, come stabilito da questa Corte (vedi Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Rv. 249175).

2. L'applicabilità della misura deve, però, essere attentamente valutata alla luce del possesso, da parte del detenuto, di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un Paese appartenente all'area Schengen, precisamente la Francia, come riferito dal magistrato di sorveglianza nel provvedimento emesso in data 05 febbraio 2025.

Tale permesso, infatti, pur non autorizzando il soggiorno in Italia del ricorrente, autorizza la sua circolazione temporanea in tutti i Paesi dell'area Schengen, ovvero aderenti al relativo Trattato. Egli, pertanto, per quanto risulta dagli atti, potrebbe non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998, cioè di un cittadino extracomunitario entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera o qui trattenutosi nei casi previsti dalla lettera b) del predetto comma, potendo egli, prima della sua detenzione, essere entrato legittimamente nello Stato, in quanto autorizzato a soggiornare in un diverso Paese appartenente all'area Schengen. L'art. 16 D.Lgs. n. 286/1998, però, sia al comma 1, sia al comma 5, stabilisce l'applicabilità dell'espulsione, a titolo di misura alternativa alla detenzione, solo nei confronti dello straniero che si trovi "in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2", situazione la cui sussistenza deve, pertanto, essere certa, ma che non risulta essere stata verificata prima di emettere il provvedimento di espulsione.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza al fine di verificare la sussistenza, a carico del ricorrente, di una delle situazioni previste dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998, in quanto necessaria per l'applicabilità della misura dell'espulsione prevista dall'art. 16 D.Lgs. n. 286/1998.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Conclusione
Così deciso in Roma, l'1 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2025.